



Servizio Sanitario Nazionale - Regione dell'Umbria

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 2

Sede Legale Provvisoria: Viale Donato Bramante 37 – Terni

Codice Fiscale e Partita IVA 01499590550

Delibera del Direttore Generale n. 1567 del 29/10/2018

Oggetto: Rinnovo convenzione per prestazioni di assistenza residenziale a disabili gravi presso la Comunità Alloggio "Torricelli" della coop. Sociale ACTL - Periodo di validità dal 25/09/2018 al 24/09/2021 -

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la proposta di delibera in oggetto di cui al num. Provv. 9164 del Servizio Proponente,
DISTRETTO SOCIO-SANITARIO DI TERNI

Hash documento formato .pdf (SHA256):

eef69459c3c1c587f3a1780701354d45621e6678f55c18e0599ccdfb89151936

Hash documento formato .p7m (SHA256):

bb37b90b0468d3cb89b434229ebd05c9aba087402f76b1ccf5d8c183bf3379a3

Firmatari: PIETRO MANZI, Enrico Martelli, Enrico Martelli

ACQUISITI i pareri del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo come di seguito indicato:

** Documento sottoscritto con firma digitale*

Direttore Sanitario: Dr. Pietro Manzi - parere: FAVOREVOLE

Direttore Amministrativo: Dott. Enrico Martelli - parere: FAVOREVOLE

DELIBERA

Di recepire la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.

IL DIRETTORE GENERALE (*)

(Dr. Imolo Fiaschini)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

N. _____ DEL _____

OGGETTO: Rinnovo convenzione per prestazioni di assistenza residenziale a disabili gravi presso la Comunità Alloggio “Torricelli” della coop. Sociale ACTL - Periodo di validità dal 25/09/2018 al 24/09/2021 -

NORMATIVE

- Deliberazione di Giunta Regionale n.548 del 12/05/2004, avente ad oggetto: *“Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio sanitarie in attuazione del D.P.C.M. 14/02/2001”*.
- Deliberazione di Giunta Regionale n.21 del 12/01/2005, avente ad oggetto: *“Approvazione atto di indirizzo regionale in materia di prestazioni socio-sanitarie in attuazione del DCPM 14 febbraio 2001”*.
- Deliberazione di Giunta Regionale n.1708 del 30/11/2009, avente ad oggetto: *“... approvazione Nomenclatore-tariffario delle prestazioni e degli interventi per i non autosufficienti, e ulteriori misure attuative”*.
- Deliberazione di Giunte Regionale n.183 del 16/02/2009, avente ad oggetto: *“Strutture destinate alla residenzialità permanente per persone disabili gravi. Adeguamento Tariffe”*

MOTIVAZIONE

CONSIDERATO che i servizi della Asl hanno in carico persone adulte con handicap grave, per i quali è necessario l’inserimento in strutture residenziali, quali le Comunità Alloggio;

- **CHE** la cooperativa sociale ACTL è titolare della Comunità Alloggio per disabili adulti gravi denominata “Torricelli”;
- **CHE** nel territorio del Distretto di Terni non esistono altre strutture residenziali per persone adulte disabili gravi;
- **CHE** con atto deliberativo n. 548 del 12/05/2004 la Regione Umbria ha stabilito i requisiti delle Comunità Alloggio per persone disabili gravi, al fine di garantire la continuità assistenziale e la loro cura;
- **CHE** con atto deliberativo n. 21 del 12/01/2005 la Regione Umbria ha stabilito che la competenza per l’autorizzazione al funzionamento delle strutture Comunità Alloggio per disabili gravi spetti ai Comuni;
- **CHE** il Comune di Terni con atto prot. n. 1.S/Soc. del 25/07/2006 e prot. 83918 del 29/04/2009 ha autorizzato la cooperativa sociale ACTL, titolare della Comunità Alloggio “Torricelli”, al funzionamento per n. 18 posti letto;

- **RITENUTO** pertanto opportuno e necessario rinnovare la convenzione con la cooperativa sociale ACTL per l'inserimento di persone adulte disabili gravi nella Comunità Alloggio "Torricelli", gestita dalla stessa cooperativa, al fine di continuarne a garantire l'assistenza e la cura.

Alla luce di quanto sopra esposto, si propone:

1 - Di stipulare e sottoscrivere una convenzione con la cooperativa sociale ACTL, titolare della Comunità Alloggio "Torricelli" sita in Via Pentima n.12 – Terni, per l'erogazione delle prestazioni di assistenza residenziale a soggetti disabili gravi per n.16 posti, secondo lo schema che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale, con validità triennale a partire dal 25/09/2018 e fino al 24/09/2021;

2 - Di dare atto che la spesa conseguente alla suddetta convenzione è stata prevista nel Bilancio di Previsione 2018 nel conto 3100800210 per un importo complessivo di € 67.345,60= (Iva esclusa) e conseguentemente per gli anni 2019 - 2020 - 2021 dovranno essere previsti rispettivamente € 250.828,00=, € 251.515,20= e € 183.482,40= (Iva esclusa);

3 - Di dare atto che la presente deliberazione non è sottoposta al controllo regionale;

4 - Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale.

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE
(Sig. Gianpaolo Serra)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Enrico Martelli)

IL DIRETTORE
DISTRETTO DI TERNI
(Dr. Stefano Federici)

**CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA L'AZIENDA
U.S.L. UMBRIA N.2 E LA COOPERATIVA SOCIALE ACTL PER LA
EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA RESIDENZIALE A
DISABILI GRAVI PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "TORRICELLI"**

Il giorno __, del mese di _____, nell'anno 2018, presso la sede legale provvisoria dell'Azienda USL UMBRIA 2, sita in Terni, via Bramante 37,

TRA

l'Azienda USL UMBRIA 2, con sede legale come sopra precisata, Codice fiscale e partita IVA 01499590550, rappresentata dal Dr. Imolo Fiaschini nella qualità di Direttore Generale, di seguito denominata "Azienda",

E

la cooperativa sociale ACTL, titolare della Comunità Alloggio per disabili gravi "Torricelli", con sede legale in Terni (TR), Via Aleardi n. 4, Codice fiscale e partita IVA 01586940551, rappresentata dal Dott. Sandro Corsi, nella qualità di legale rappresentante, di seguito denominata "Comunità Alloggio",

PREMESSO CHE

- La D.G.R. n.548 del 12 maggio 2004 ha stabilito i requisiti delle Comunità Alloggio per disabili adulti gravi, al fine di garantire la continuità assistenziale e la cura delle persone con handicap grave.
- Con deliberazione di Giunta Regionale n.21 del 12 gennaio 2005, confermata con D.G.R. n.1708 del 30 novembre 2009, la Regione dell'Umbria ha stabilito che la competenza per l'autorizzazione delle strutture Comunità Alloggio per disabili gravi spetti ai Comuni, ai sensi del decreto n.308 del 21 maggio 2001; inoltre ha stabilito che le prestazioni erogate sono da imputare per il 50% al

Bilancio Sanitario e per il restante 50% al Fondo Sociale dei Comuni (fatta salva la compartecipazione dell'utente alla spesa) .

- La D.G.R. n.183 del 16 febbraio 2009 ha stabilito in € 85,90 l'entità della retta giornaliera delle Comunità Alloggio per disabili gravi.
- Il Comune di Terni con atto prot. n. 1.S/Soc del 25 luglio 2006 ha rilasciato alla cooperativa sociale ACTL, titolare della Comunità Alloggio, l'autorizzazione al funzionamento per n.12 posti letto, in conformità all'atto di indirizzo della Regione dell'Umbria in materia di requisiti organizzativi e gestionali delle comunità per disabili gravi.
- Il Comune di Terni con nota prot. n.83918 del 29 aprile 2009 ha autorizzato la cooperativa sociale ACTL, titolare della Comunità Alloggio, all'aumento di ulteriori n.6 posti.
- La Comunità Alloggio era titolare di una convenzione con l'Azienda analoga alla presente sino alla data del 24 settembre 2018.
- La Comunità Alloggio dichiara che ad oggi permangono i requisiti strutturali ed organizzativi previsti dalla vigente normativa e verificati in sede di procedura autorizzativa.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE

Art. 1 - Oggetto.

Oggetto della presente convenzione è la disciplina dei rapporti tra l'Azienda e la Comunità Alloggio per l'erogazione di prestazioni di assistenza residenziale a disabili adulti gravi, che per la prima annualità di vigenza, avranno un valore pari ad € 250.828,00 (Iva esclusa), corrispondenti ad un numero di giornate di assistenza pari a 5840.

L'Azienda, in base alla programmazione sanitaria regionale, definisce il budget aziendale complessivo a favore dei residenti nel territorio di riferimento per

l'assistenza residenziale disabili adulti gravi con periodicità annuale, stabilendo altresì, in base allo storico, quello da destinare alla Comunità Alloggio.

Fermo restando il complessivo aziendale, per la Comunità Alloggio, il budget potrà variare, in diminuzione o in aumento, anche in corso di anno, sulla base delle effettive esigenze di assistenza e di scelta dei residenti del territorio, valutate dall'Azienda.

Art. 2 - Accesso alla struttura.

L'accesso alla struttura deve realizzarsi sulla base di specifica segnalazione alla UVM disabili adulti del bisogno d'inserimento nella Comunità Alloggio, con la formulazione di richiesta di ingresso da parte della famiglia del disabile, degli assistenti sociali dei Centri di Salute o degli operatori presenti nei Centri Diurni per disabili.

L'accoglimento della richiesta di ingresso nella Comunità Alloggio viene disposto in base alla valutazione tecnica operata dalla UVM del Distretto competente per territorio, in collaborazione con il case manager (se presente), tenendo conto delle caratteristiche dell'utente interessato, della sua adattabilità al gruppo ospite preesistente e della congruità delle sue esigenze con le prestazioni erogabili all'interno della struttura. Inoltre, ai fini di una migliore integrazione nel nuovo ambiente, può essere previsto che l'utente sia inserito in percorsi terapeutici esterni alla struttura, nella gestione dei quali verranno coinvolte tutte le figure professionali interessate, ivi compresi il Medico di Medicina Generale ed altri operatori impegnati nel suo percorso di vita.

L'accesso avviene in base alla data di presentazione della domanda e indipendentemente dalla allocazione in altra struttura assistita dell'utente al momento della valutazione della UVM disabili adulti (ospedale, altra residenza o domicilio).

Una volta autorizzato l'inserimento nella Comunità Alloggio, sarà cura del Distretto competente darne comunicazione sia al Comune di appartenenza dell'utente che alla struttura.

La Comunità Alloggio si impegna a dare comunicazione tempestiva della data di ingresso degli utenti alla Direzione Distrettuale di riferimento, nonché quella di eventuali dimissioni con relative motivazioni.

Art. 3 - Responsabile del Progetto.

In relazione alle esigenze di ogni singolo utente, tra gli operatori del Distretto competente, può essere individuato un Responsabile del Progetto personalizzato (case manager).

Al Responsabile del Progetto compete:

- definire tempi, modi e obiettivi dell'inserimento;
- definire un calendario di incontri finalizzati alle verifiche del Progetto, al fine di garantire la continuità terapeutica e assistenziale;
- individuare momenti critici per eventuali ridefinizioni del progetto;
- coinvolgere i familiari nella definizione degli obiettivi dell'intervento, dei tempi e dei modi dei loro contatti con il disabile all'interno della struttura.

Al momento dell'inserimento il case manager ed il Coordinatore responsabile della Comunità Alloggio avranno cura di presentare la struttura al disabile e ai suoi familiari.

Art. 4 - Prestazioni della Comunità Alloggio.

La Comunità Alloggio è tenuta ad erogare tutte le prestazioni previste nella D.G.R. n.21 del 12 gennaio 2005 (Atto di Indirizzo Regionale in materia di prestazioni socio-sanitarie in attuazione del DPCM 14 febbraio 2001) cui si rimanda e in particolare:

- Somministrazione dei pasti;
- Assistenza agli utenti nell'espletamento delle normali attività della vita quotidiana;
- Attività di socializzazione;
- Attività di collegamento funzionale ed operativo con il sistema dei servizi sanitari, socio-sanitari e riabilitativi esistenti nel territorio e altri servizi del territorio;
- attività occupazionali, ricreative e culturali.

Sono espressamente escluse le seguenti prestazioni:

- assistenza protesica ed integrativa (garantita seconda la normativa vigente da parte della ASL di residenza);
- assistenza farmaceutica (garantita dal SSR ai sensi della DGR 291 del 13.03.2002);
- consulenze specialistiche (garantite dal SSR seconda le regole prescrittive in vigore);
- beni sanitari extra LEA (a carico dell'utente).

La Comunità Alloggio è tenuta altresì a garantire il flusso mensile di informazioni sulle condizioni cliniche degli ospiti secondo il modello previsto dalla Regione dell'Umbria (sistema Atl@nte). La Comunità Alloggio è tenuta inoltre alla trasmissione dei flussi di governo (modello STS 11, STS 24, eventuali altri) nei tempi e nelle modalità dettate dall'Azienda. I dati inseriti nel modello STS 24 dovranno trovare corrispondenza con i dati inseriti in Atl@nte. Per tali incombenze, la Comunità Alloggio è tenuta ad individuare un referente al quale sarà possibile indirizzare ogni comunicazione da parte dell'Azienda.

In ogni caso la Comunità Alloggio si impegna ad assolvere tutti i debiti informativi richiesti dalla Azienda.

Il mancato assolvimento dei debiti informativi costituisce fattispecie sanzionabile ai sensi del successivo art.15.

Le prestazioni previste dalla presente convenzione non possono subire sospensioni o interruzioni se non preventivamente autorizzate dall'Azienda, fatti salvi i casi derivanti da causa di forza maggiore.

Art. 5 - Requisiti strutturali, organizzativi e di qualità.

La Comunità Alloggio si impegna a consegnare al Distretto territorialmente competente apposite planimetrie da cui risulti inalterata o eventualmente modificata l'articolazione degli spazi collettivi: sale da pranzo, servizi igienici, bagni assistiti, cucine, cucinotti, corridoi e rampe ed (eventuali) guardaroba, stireria, lavanderia, dispense, magazzini, ambulatorio medico e locali per servizi tecnici, ascensori e relativa metratura e l'articolazione degli spazi privati.

Nel contesto degli atti della Giunta Regionale, che regolamentano i rapporti tra S.S.R. e strutture private, la Comunità Alloggio si impegna a garantire il rispetto di quanto disposto dal D.P.R. 14 gennaio 1997, dal P.S.R. 2009/2011 e dalla D.G.R. n.21 del 12 gennaio 2005. In ogni caso, per quanto riguarda i requisiti di qualità, le parti concordano che la convenzione verrà adeguata contestualmente agli eventuali ulteriori provvedimenti che verranno emanati sia a livello nazionale che regionale.

La Comunità Alloggio garantisce il possesso dei requisiti igienico sanitari previsti dai regolamenti comunali ed altri requisiti dalla normativa statale per le strutture residenziali destinate all'assistenza di soggetti con handicap grave.

La Comunità Alloggio si impegna ad adottare ed esporre una Carta dei Servizi predisposta dalla Direzione della struttura con evidenziati: i servizi offerti, l'ammontare della retta con esplicitate le prestazioni comprese o escluse, il questionario di soddisfazione per l'ospite e i suoi familiari, nonché a predisporre un piano di gestione dell'emergenza con allegato il piano di formazione teorica e pratica di tutto il personale con particolare riferimento alle manovre rapide.

In ogni caso le parti concordano che la convenzione sarà adeguata contestualmente ai provvedimenti che saranno emanati sia a livello nazionale che regionale.

Art. 6 - *Personale.*

La Comunità Alloggio si impegna ad impiegare personale secondo la vigente normativa, in possesso delle idonee qualifiche professionali e con specifica formazione comprovata attraverso curricula ed attestati di frequenza a corsi di qualificazione specifici. Si impegna altresì a predisporre un piano annuale di aggiornamento del personale impiegato, curando di conservare la documentazione dei corsi effettuati.

La Comunità Alloggio si impegna inoltre a dotarsi di tabulati per la rilevazione delle presenze mensili con timbratura o fogli di presenza con firma in entrata e uscita, con indicazione dell'orario di tutto il personale in servizio, che dovranno essere messi a disposizione dell'Azienda ai fini della eventuale verifica degli standards previsti dalla normativa di riferimento.

Il personale che opera nella struttura per l'erogazione delle prestazioni oggetto della convenzione, deve risultare da apposito elenco, da esporre nella struttura stessa, che evidenzia, accanto a ciascun nominativo, il profilo professionale, la qualifica, la tipologia del rapporto contrattuale, l'orario settimanale svolto nella struttura, e deve essere corredato dal curriculum formativo e professionale (modello europeo).

Tale elenco degli operatori deve essere aggiornato con cadenza semestrale, entro il 31 gennaio ed il 31 luglio di ogni anno. In caso di assenza di variazioni, la Comunità Alloggio deve comunque darne comunicazione formale.

In caso di variazione del personale, anche se in via temporanea, la Comunità Alloggio si impegna a darne comunicazione entro 7 giorni alla Direzione del Distretto Sanitario, allegando la documentazione sopra precisata.

La Comunità Alloggio si impegna ad applicare integralmente i contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, in relazione alle singole categorie di personale dipendente che opera presso la struttura gestita, ed a rispettare le norme previdenziali e assicurative previste dalla legge.

Art. 7 - Esternalizzazioni di servizi.

Qualora la Comunità Alloggio intenda esternalizzare uno o più servizi necessari alla realizzazione delle prestazioni previste dalla presente convenzione, dovrà formulare apposita richiesta alla Direzione del Distretto competente per territorio, dichiarando che la ditta cui si intende affidare il servizio possiede i requisiti di cui alla vigente normativa in materia di accreditamento istituzionale.

In questi casi la Comunità Alloggio dovrà ottemperare agli obblighi previsti dall'art. 6 per il personale direttamente utilizzato, fornendo tutte le informazioni e la documentazione relative alla Ditta appaltatrice del servizio.

Nel caso che l'esternalizzazione riguardi i servizi alberghieri (pulizia, ristorazione, lavanderia, ecc.), fermi restando gli obblighi previsti dalla vigente normativa relativamente alla qualificazione del personale, alla previdenza, ecc., non è necessario fornire la documentazione richiesta al comma che precede.

Art. 8 - Sicurezza sul luogo di lavoro.

La Comunità Alloggio è tenuta a garantire il pieno rispetto della vigente normativa in materia di prevenzione, protezione e sicurezza sul luogo di lavoro.

In particolare è tenuta:

- all'osservanza del D.Lgs. n° 81/08;
- a trasmettere al Distretto territorialmente competente, il Documento di Valutazione dei Rischi relativo all'oggetto della presente convenzione, prima della relativa stipula.

Art. 9 - Documentazione.

La Comunità Alloggio si impegna a tenere aggiornata la documentazione relativa agli ospiti e all'organizzazione della vita comunitaria.

La Comunità Alloggio elabora, per il periodo di soggiorno, una cartella personale per ogni soggetto inserito, allo scopo di registrare gli steps del percorso individuale e comunitario, nelle forme previste dalla Legge n.675 del 31 dicembre 1996. Tali schede devono essere messe a disposizione del case manager.

Fatta salva la legislazione vigente in materia di segreto professionale, la documentazione relativa agli ospiti dovrà essere esibita ai soggetti formalmente incaricati della vigilanza.

Art. 10 - Copertura assicurativa.

Al fine di garantire gli ospiti della struttura da ogni evento dannoso che si possa verificare nel periodo di degenza, la Comunità Alloggio deve essere dotata di adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, per l'intero periodo di validità della convenzione.

Art. 11 - Protezione dei dati personali.

La Comunità Alloggio si impegna ad osservare le disposizioni previste nel D.Lgs n.196 del 30 giugno 2003 “*Codice in materia di protezione dei dati personali*”, così come modificato ed integrato dal D.Lgs n.101 del 10 agosto 2018, nonché nel Regolamento (UE) n.679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

In particolare la Comunità Alloggio è tenuta a mantenere riservati dati ed informazioni di cui possa venire a conoscenza nell’espletamento delle attività oggetto della presente convenzione, estendendo tale impegno ai propri dipendenti ed alle Ditte che dovessero assumere servizi esternalizzati come previsto dall’art.7.

Gli obblighi connessi alla riservatezza dei dati non si estinguono alla scadenza della convenzione o, comunque, al termine del rapporto di collaborazione.

Art. 12 - Tariffa.

Come previsto dalla DGR n° 183 del 16/02/2009, la tariffa è stabilita in € 85,90= (Iva esclusa) per ogni giorno di degenza di ogni ospite. Per le persone che hanno avuto accesso alla Comunità Alloggio secondo quanto previsto dall’art.2 della presente convenzione, l’Azienda pagherà il 50% della tariffa (€ 42,95 Iva esclusa), quale quota a carico del Servizio Sanitario Regionale come previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Per ogni giorno di assenza dell’utente dalla Comunità Alloggio, conseguente anche ad eventuali ricoveri ospedalieri o nel caso di fruizione di servizi semiresidenziali diurni, il costo giornaliero della retta sarà ridotto del 30%.

Nel caso in cui l’Azienda sia destinataria di delega di funzioni da parte di Comuni in materia inerente l’oggetto della presente convenzione, questa pagherà anche

l'eventuale quota di integrazione sociale di competenza del Comune delegante, previa acquisizione dei relativi finanziamenti.

Art. 13 - *Liquidazione competenze.*

Il pagamento avviene per giornate di ricovero, sulla base della retta stabilita in convenzione e pertanto la fatturazione va fatta, mensilmente, riportando gli effettivi giorni di ricovero di ciascun utente.

La Struttura residenziale rimette fatturazione all'Azienda per parte di competenza sanitaria e, qualora l'Azienda gestisca in delega tale attività, per la eventuale parte di competenza sociale, a carico del Comune, ove, al momento del ricovero abbia la residenza il soggetto disabile; l'eventuale quota parte a carico dell'assistito o dei familiari obbligati per legge è dagli stessi versata direttamente alla Comunità Alloggio. L'importo della quota relativa all'integrazione sociale, a carico dell'assistito e/o dei Comuni, viene calcolato dal Distretto competente e da questo comunicato, oltre che all'utente, alla struttura per la fatturazione e al Comune per la previsione di spesa relativa. Per i Comuni che non hanno conferito la delega all'Azienda l'eventuale integrazione della quota sociale viene calcolata dagli stessi Comuni, cui la Comunità Alloggio, invia direttamente la fatturazione di competenza. La compartecipazione della retta, da parte del Bilancio Sanitario ed eventualmente del Bilancio Sociale dei Comuni, decorre dalla data di inserimento nella struttura, successiva alla formale comunicazione da parte del Distretto competente.

I pagamenti delle fatture, accompagnate dalle copie delle rispettive impegnative, sono contrattualmente stabiliti a 60 gg. dalla data di ricevimento delle stesse.

Art. 14 - *Controlli e sanzioni.*

L'Azienda attiverà un sistema di monitoraggio e controllo sul rispetto della presente convenzione.

Il riscontro di eventuali irregolarità e/o violazioni della presente convenzione da parte della Comunità Alloggio, potrà comportare, a discrezione dell'Azienda, l'applicazione di una penale pecuniaria sulla tariffa giornaliera pro capite pattuita del 10%. La penale potrà essere applicata solo dopo l'espletamento della procedura di contestazione di addebiti, che deve essere fatta per iscritto, prevedendo la possibilità di controdeduzioni entro 10 gg. dal ricevimento della stessa, e prevedendo eventualmente un termine congruo per la realizzazione di eventuali interventi correttivi. Qualora vi fosse reiterazione nella violazione, l'Azienda si riserva di procedere alla risoluzione del rapporto.

In ogni caso il rapporto potrà essere risolto per accertata carenza dei requisiti stabiliti dalla D.G.R. n. 21 del 12 gennaio 2005, in base ai quali l'Azienda ha stipulato la presente convenzione.

La Comunità Alloggio si impegna, ai fini del corretto espletamento di tutti i controlli di cui al presente articolo, a consentire al personale dell'Azienda addetto al controllo l'accesso alla struttura, nonché a fornirgli tutte le informazioni ed i documenti richiesti.

Art. 15 - Durata della convenzione.

La presente convenzione ha validità dal 25/09/2018 fino al 24/09/2021, salvo cessare immediatamente qualora venga revocata l'autorizzazione all'esercizio oppure nell'ipotesi di diversa regolamentazione dei rapporti tra S.S.R. e strutture sanitarie e socio sanitarie private.

Art. 16 - Oneri fiscali e di registrazione.

Ai sensi dell'art. 24 della Legge Regionale Umbria n. 51/1995, la Comunità Alloggio riconosce a suo carico tutti gli oneri e le spese per la predisposizione del presente atto e la sua eventuale registrazione.

Il regime fiscale relativo alle prestazioni previste dalla presente convenzione, sarà quello attinente alla natura giuridica della Comunità Alloggio.

Art. 17 - *Foro competente.*

Per qualsiasi controversia viene eletto quale foro competente quello di Terni.

La presente scrittura privata è redatta in duplice originale su tredici pagine dattiloscritte e, dopo la sua lettura, viene approvata con la sottoscrizione che segue.

La Comunità Alloggio

L'Azienda

La Comunità Alloggio espressamente dichiara di aver preso piena conoscenza e di accettare tutte le clausole della presente convenzione ai sensi dell'art. n. 1341 c.c. e di approvare specificatamente quelle di cui agli artt. 4 (Prestazioni della Comunità Alloggio), 11 (Protezione dei dati personali), 13 (Liquidazione competenze), 14 (Controlli e sanzioni), 16 (Oneri fiscali e di registrazione), 17 (Foro competente), ai sensi dell'art. 1342 c.c..

La Comunità Alloggio
